



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DI BIAGIO e DALLA ZUANNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2013

Disposizioni per la semplificazione e la trasparenza delle procedure in materia ambientale e per l’attuazione della delibera CIPE dell’8 marzo 2013 di aggiornamento del Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per avviare il processo di «decarbonizzazione» dell’economia del paese

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge interviene su alcuni aspetti della disciplina vigente in materia ambientale, introducendo procedure di semplificazione e di trasparenza delle procedure autorizzative in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e bonifiche dei siti industriali, ed introducendo disposizioni volte all'attuazione della delibera del CIPE dell'8 marzo 2013, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 2013, n. 142, che ha approvato il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per avviare il processo di «decarbonizzazione» dell'economia del Paese. Tali disposizioni si inseriscono nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da generare ricadute positive sull'economia del Paese.

Nello specifico all'articolo 1 si intende rendere certi e perentori i termini della procedura per il rilascio della determinazione delle autorità competenti in merito alle domande di AIA.

Si tratta di una misura necessaria per allineare i tempi italiani a quelli europei: mediamente negli stati membri dell'Unione europea più industrializzati (Francia, Germania, Gran Bretagna, Polonia, Spagna) i tempi per l'AIA sono inferiori tra 5 e 10 volte rispetto ai tempi italiani.

In Italia il combinato disposto delle burocrazie ambientali (ministeriali, regionali, ISPRA – Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e ARPA – Agenzia regionale per la protezione ambientale) e dei veti politici locali «trascina» le procedure per anni.

A questa situazione non è estranea la doppia posizione dei funzionari ISPRA e ARPA che svolgono anche funzioni di poli-

zia giudiziaria, ovvero fanno riferimento alla magistratura inquirente.

Gli effetti negativi sulla competitività dell'economia italiana delle procedure e dei tempi delle autorizzazioni sono ben rilevati dal rapporto presentato da Confindustria l'11 marzo 2013 «valutazione comparativa della disciplina di autorizzazione integrata ambientale a livello europeo e nazionale: effetti sullo sviluppo industriale del paese».

All'articolo 2 si rendono certi e perentori i termini della fase finale della procedura per l'approvazione dei piani di bonifica predisposti a conclusione di una lunga istruttoria.

La misura riprende i termini dell'Accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito industriale di Porto Marghera, sottoscritto il 16 aprile 2012 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture (Magistrato alle acque), dalla regione Veneto, dalla provincia e dal comune di Venezia, e registrato dalla Corte dei conti.

Gli effetti della misura sono quelli di ricondurre le procedure e i tempi per l'approvazione dei piani di bonifica entro le indicazioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: indicazioni regolarmente disapplicate attraverso il sotterfugio delle interruzioni e cosiddette interlocutorie per acquisire nuovi dati, pareri eccetera. Nella maggior parte dei casi le Conferenze di servizi restano aperte per anni (anche 10) e nel frattempo i soldi pubblici vengono dedicati a studi senza conclusioni. Mentre gli investitori interessati ad insediare attività produttive nei siti industriali dismessi lasciano il campo. È interessante a questo proposito il rapporto

della Procura della Repubblica di Napoli sulla bonifica di Bagnoli.

All'articolo 3 si dà attuazione allo strumento programmatico principale della delibera CIPE, perché orienta gli investimenti della pubblica amministrazione e delle imprese verso tecnologie, sistemi e prodotti a basso contenuto di carbonio.

All'articolo 4 si dà attuazione a quanto stabilito dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di recepimento della direttiva 2009/29/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, citato esplicitamente nella delibera del CIPE.

All'articolo 5, comma 1, si consente agli enti locali di poter sviluppare programmi di intervento sul proprio patrimonio immobiliare al fine di massimizzarne l'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili di energia. Questo potrebbe consentire un risparmio di energia con il conseguente risparmio sul bilancio dell'ente proponente.

Tale strumento può diventare a regime un volano per lo sviluppo di ESCO (*Energy*

service company) con adeguate capacità sia in termini di gestione di impianti che in termini di capacità patrimoniali delle stesse.

L'obiettivo è anche di consentire lo sviluppo di schemi contrattuali dove il finanziamento tramite terzi può diventare una modalità costante per gli interventi sul patrimonio pubblico affidato agli enti locali.

Con il comma 2 il Fondo di cui all'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, diventa una misura di accelerazione per l'utilizzo dei fondi europei della programmazione 2007/2013 ed è destinato a diventare uno strumento di ingegneria finanziaria per l'attuazione delle politiche di contenimento nell'uso delle risorse naturali nell'ambito della priorità «clima ed energia» fissata dalla Commissione europea per la destinazione delle risorse della programmazione 2014/2020.

L'articolo 6 estende gli incentivi per fotovoltaico e solare termico agli edifici pubblici, al fine di compensare i costi di investimento e ridurre i consumi energetici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Semplificazione e trasparenza delle procedure in materia di autorizzazione integrata ambientale)

1. La procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all'articolo 29-*quater*, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è comunque conclusa dall'autorità competente entro novanta giorni dalla presentazione della domanda nel caso di autorizzazione di competenza regionale e centottanta giorni nel caso di autorizzazione di competenza statale. Tali termini possono essere prorogati rispettivamente di trenta giorni e sessanta giorni, e per una sola volta.

Art. 2.

(Semplificazione e trasparenza nella procedura di approvazione dei progetti di bonifica dei siti industriali)

1. I progetti di bonifica dei siti industriali sono approvati entro sessanta giorni, con un provvedimento unico di autorizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 242, comma 7, e dall'articolo 252, comma 6, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, applicando le previsioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul funzionamento della Conferenza di servizi e richiedendo l'espressione in tale sede di tutti gli atti amministrativi di consenso necessari. Tale termine può essere prorogato di trenta giorni e una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto.

Art. 3.

(Attuazione della delibera del CIPE 8 marzo 2013. Istituzione del catalogo delle tecnologie, dei sistemi e dei prodotti per la decarbonizzazione dell'economia italiana)

1. Entro il 31 dicembre 2013, in attuazione della delibera CIPE dell'8 marzo 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 19 giugno 2013, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il catalogo delle tecnologie, dei sistemi e dei prodotti per la decarbonizzazione dell'economia italiana, di seguito denominato «catalogo». Il catalogo viene aggiornato annualmente.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 31 gennaio 2014, vengono stabilite le modalità per:

a) dare priorità negli acquisti della pubblica amministrazione alle tecnologie, sistemi e prodotti individuati nel catalogo;

b) regolamentare l'accesso agevolato, a favore delle imprese che impiegano le tecnologie, i sistemi e prodotti individuati nel catalogo, ai benefici previsti dal Fondo per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della *green economy* di cui all'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13;

c) il riconoscimento di un credito di imposta alle imprese che acquistano tecnologie, sistemi e prodotti individuati nel catalogo.

Art. 4.

(Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy)

1. Il Fondo di cui all'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato annualmente a partire dall'esercizio 2013, con il 40 per cento delle entrate derivanti dai proventi della vendita all'asta delle quote di CO₂, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Impiego del Fondo per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy)

1. Limitatamente alla misura per l'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di *social housing*, di cui all'articolo 57, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'istanza di accesso al Fondo di cui al medesimo articolo 57, può essere presentata dal soggetto pubblico proprietario degli immobili interessati dal progetto di intervento. Il soggetto pubblico, nella stessa istanza, dovrà indicare il soggetto privato esecutore già titolare di un contratto per la gestione di servizi energetici o le modalità di individuazione dello stesso secondo criteri di evidenza pubblica.

2. Nel caso di soggetto privato già titolare di un contratto per la gestione di servizi energetici la durata contrattuale residua non può essere inferiore a tre anni. La durata

del finanziamento a tasso agevolato non può eccedere la durata contrattuale residua. Nel caso di successiva individuazione del soggetto privato la durata del finanziamento agevolato non può eccedere la durata contrattuale. Il soggetto privato è il soggetto obbligato al rimborso del finanziamento concesso.

3. Il Fondo di cui al comma 1 può essere utilizzato nell'ambito della programmazione unitaria ed alimentato con le risorse di provenienza europea e quelle provenienti dalla quota nazionale di cofinanziamento. Le risorse finanziarie sono versate in una apposita sezione del Fondo costituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Art. 6.

(Promozione dell'impiego delle fonti rinnovabili)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 gennaio 2014, sono determinati, fino al 2020, gli incentivi a favore della installazione di impianti solari fotovoltaici e termici su edifici delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e trasformati dalle regioni.

2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede altresì alla rimodulazione dei limiti di potenza previsti per l'applicazione del regime di scambio sul posto e alla revisione della disciplina delle reti di utenza.

